

Traduzione¹

Costituzione dell'Organizzazione mondiale della Sanità

Firmata a Nuova York il 22 luglio 1946

Approvata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 1946²

Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 marzo 1947

Entrata in vigore il 7 aprile 1948

(Stato 25 giugno 2009)

Gli *Stati* partecipanti alla presente costituzione dichiarano, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite³, che alla base della felicità dei popoli, delle loro relazioni armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti:

La sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale.

La sanità di tutti i popoli è una condizione fondamentale della pace del mondo e della sicurezza; essa dipende dalla più stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati.

I risultati raggiunti da ogni Stato nel miglioramento e nella protezione della sanità sono preziosi per tutti.

La disparità nei diversi paesi per quanto concerne il miglioramento della sanità e la lotta contro le malattie, in particolare contro le malattie trasmissibili, costituisce un pericolo per tutti.

Lo sviluppo sano del fanciullo è d'importanza fondamentale; l'attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione è essenziale per questo sviluppo.

Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i popoli le cognizioni acquistate dalle scienze mediche, psicologiche ed affini.

Un'opinione pubblica illuminata ed una cooperazione attiva del pubblico sono d'importanza capitale per il miglioramento della sanità dei popoli.

I governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate.

Riconoscendo questi principi, ed allo scopo di cooperare tra di loro e con tutti per migliorare e proteggere la sanità di tutti i popoli, le Alte Parti contraenti accettano la

RU 1948 976

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 del DF del 19 dic. 1946 (RU 1948 975)

³ RS 0.120

presente costituzione ed istituiscono con ciò l'Organizzazione mondiale della sanità, come organizzazione speciale delle Nazioni Unite.

Capo I Del Fine

Art. 1

Il fine dell'Organizzazione mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Organizzazione) è quello di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità.

Capo II Delle Funzioni

Art. 2

L'Organizzazione, per raggiungere il suo fine, esercita le funzioni seguenti:

- a) Agisce come autorità direttrice e coordinatrice, nel campo sanitario, dei lavori di carattere internazionale;
- b) Stabilisce e mantiene una collaborazione effettiva con le Nazioni Unite, con le istituzioni speciali, con le amministrazioni sanitarie governamentali, con i gruppi professionali, come pure con altre organizzazioni che potessero entrare in linea di conto;
- c) Aiuta governi, se richiesta, a rafforzare i loro servizi sanitari;
- d) Fornisce l'assistenza tecnica appropriata e, nei casi urgenti, l'aiuto necessario, se i governi lo domandano oppure se l'accettano;
- e) Fornisce od aiuta a fornire, a richiesta delle Nazioni Unite, servizi sanitari e soccorsi a gruppi speciali di popolazioni, per esempio alle popolazioni dei territori sotto tutela;
- f) Stabilisce e mantiene i servizi amministrativi e tecnici ritenuti necessari, compresi i servizi d'epidemiologia e di statistica;
- g) Stimola e promuove lo sviluppo dell'azione intesa alla soppressione delle malattie epidemiche, endemiche ed altre;
- h) Promuove, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, l'adozione delle misure atte a prevenire i danni causati dagli infortuni;
- i) Favorisce, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, il miglioramento dell'alimentazione, il risanamento delle abitazioni, delle installazioni sanitarie, il miglior impiego degli intervalli di riposo, il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro, come pure di tutti gli altri fattori dell'igiene dell'ambiente;

- j) Favorisce la cooperazione tra i gruppi scientifici e professionali che contribuiscono al progresso sanitario;
- k) Propone convenzioni, accordi e regolamenti, fa raccomandazioni concernenti le questioni sanitarie internazionali ed eseguisce i compiti che possono perciò essere attribuiti all'Organizzazione e sono conformi al suo fine;
- l) Promuove lo sviluppo dell'azione in favore della sanità e del benessere della madre e del bambino, come pure la loro attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione;
- m) Favorisce ogni attività nel campo dell'igiene mentale, specialmente le attività che si riferiscono allo stabilimento di relazioni armoniose tra gli uomini;
- n) Stimola e guida le ricerche nel campo della sanità;
- o) Favorisce il miglioramento delle norme d'insegnamento e della formazione nelle professioni sanitarie, mediche ed affini;
- p) Studia e diffonde, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, la tecnica amministrativa e sociale concernente l'igiene pubblica e le cure mediche preventive e terapeutiche, inclusi i servizi ospitalieri e la sicurezza sociale;
- q) Fornisce qualsiasi informazione, parere e soccorso concernenti la sanità;
- r) Favorisce la formazione, tra i popoli, di un'opinione pubblica illuminata su tutti i problemi della sanità;
- s) Stabilisce e rivede, secondo i bisogni, la nomenclatura internazionale delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d'igiene pubblica;
- t) Uniforma, per quanto necessario, i metodi di diagnosi;
- u) Sviluppa, stabilisce ed incoraggia l'adozione di norme internazionali concernenti gli alimenti, i prodotti biologici, farmaceutici e simili;
- v) In generale, prende tutte le misure necessarie per il raggiungimento del fine assegnato all'Organizzazione.

Capo III

Dei membri e membri associati

Art. 3

Tutti gli Stati possono diventare membri dell'Organizzazione.

Art. 4

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell'Organizzazione, firmando, od accettando in qualsiasi altro modo la presente costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali.

Art. 5

Gli Stati, i governi dei quali sono stati invitati ad inviare osservatori alla Conferenza internazionale della sanità, convocata a Nuova York nel 1946, possono divenire membri firmando, od accettando in qualsiasi altro modo questa costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali, a condizione che la loro firma o la loro accettazione sia divenuta definitiva all'apertura della prima sessione dell'Assemblea della sanità.

Art. 6

Riservate le condizioni di eventuali accordi tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione, da approvarsi conformemente al Capo XVI, gli Stati che non diventano membri secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 possono domandare di divenire membri ed essere ammessi come tali, se la loro domanda è approvata alla maggioranza semplice dall'Assemblea della sanità.

Art. 7

Se uno Stato Membro non soddisfa i suoi obblighi finanziari verso l'Organizzazione, oppure in altre circostanze eccezionali, l'Assemblea della sanità può, conformemente alle condizioni che essa giudica opportune, sospendere i privilegi connessi al diritto di voto, ed i servizi di cui lo Stato Membro fruisce. L'Assemblea della sanità può ristabilire i privilegi che si riferiscono al diritto di voto e questi servizi.

Art. 8

Territori o gruppi di territori, che non sono responsabili della condotta delle loro relazioni internazionali, possono essere ammessi come membri associati dall'Assemblea della sanità, verso domanda presentata in nome di questi territori o gruppi di territori dallo Stato Membro o da un'altra autorità responsabile della direzione delle loro relazioni internazionali. I rappresentanti dei membri associati all'Assemblea della sanità dovrebbero essere qualificati per competenza tecnica nel campo sanitario ed essere scelti tra la popolazione indigena.

La natura e la portata dei diritti e dei doveri dei membri associati saranno determinati dall'Assemblea della sanità.

**Capo IV
Degli organi****Art. 9**

L'attività dell'Organizzazione è esercitata:

- a) Dall'Assemblea mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Assemblea della sanità);

- b) Dal Consiglio esecutivo (qui di seguito chiamato Consiglio);
- c) Dal Segretariato.

Capo V Dell'Assemblea mondiale della sanità

Art. 10

L'Assemblea della sanità è formata dai delegati degli Stati Membri.

Art. 11

Ogni Stato Membro è rappresentato da tre delegati al massimo, uno dei quali dev'essere designato dallo Stato Membro come capo della delegazione. Questi delegati dovrebbero essere scelti tra le persone meglio qualificate per competenza tecnica nel campo sanitario e rappresentare, di preferenza, l'amministrazione nazionale della sanità dello Stato Membro.

Art. 12

I delegati possono essere accompagnati da supplenti e consiglieri.

Art. 13

L'Assemblea della sanità si riunisce in sessione ordinaria annuale e, quando le circostanze lo esigono, in sessioni straordinarie. Le sessioni straordinarie sono convocate su domanda del Consiglio o della maggioranza degli Stati Membri.

Art. 14

L'Assemblea della sanità sceglie, durante ogni sessione annuale, il paese o la regione, dove terrà la prossima sessione annuale; il luogo è fissato ulteriormente dal Consiglio. Il Consiglio fissa il luogo di convocazione d'ogni sessione straordinaria.

Art. 15

Il Consiglio stabilisce, dopo aver consultato il Segretario generale delle Nazioni Unite, la data d'ogni sessione annuale e di ogni sessione straordinaria.

Art. 16

L'Assemblea della sanità elegge il suo Presidente e gli altri membri dell'ufficio all'inizio d'ogni sessione annuale. Essi restano in funzione sino all'elezione dei loro successori.

Art. 17

L'Assemblea della sanità emana il proprio regolamento interno.

Art. 18

Le funzioni dell'Assemblea della sanità sono le seguenti:

- a) Stabilire la politica dell'Organizzazione;
- b) Eleggere gli Stati chiamati a designare un rappresentante nel Consiglio;
- c) Nominare il Direttore generale;
- d) Esaminare ed approvare i rapporti e l'attività del Consiglio e del Direttore generale, dare al Consiglio istruzioni nelle materie, dove determinate misure, determinati studi e ricerche, come pure la presentazione di rapporti apparissero desiderabili;
- e) Istituire le commissioni necessarie alle attività dell'Organizzazione;
- f) Controllare la politica finanziaria dell'Organizzazione, esaminare ed approvare il suo bilancio di previsione;
- g) Dare istruzioni al Consiglio ed al Direttore generale, affinché richiami l'attenzione degli Stati Membri e delle organizzazioni internazionali, governamentali o non governamentali, su qualsiasi questione sanitaria che l'Assemblea della sanità ritenga utile;
- h) Invitare tutte le organizzazioni internazionali o nazionali, governamentali o non governamentali, con responsabilità affini a quelle dell'Organizzazione, a nominare rappresentanti, i quali possono partecipare, senza diritto di voto, alle sue sessioni o a quelle delle commissioni, ed alle conferenze da essa riunite, alle condizioni prescritte dall'Assemblea della sanità; tuttavia, se si tratta d'organizzazioni nazionali, gli inviti potranno essere spediti solo con il consenso del governo interessato;
- i) Studiare le raccomandazioni concernenti la sanità, fatte dall'Assemblea generale, dal Consiglio economico e sociale, dai Consigli di sicurezza o di tutela delle Nazioni Unite, e fare loro rapporto sulle misure prese dall'Organizzazione, in esecuzione di tali raccomandazioni;
- j) Fare rapporto al Consiglio economico e sociale, conformemente alle disposizioni degli accordi conclusi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite;
- k) Promuovere o dirigere tutti i lavori di ricerca nel campo sanitario, servendosi del personale dell'Organizzazione, fondando istituzioni proprie, o cooperando con istituzioni ufficiali o non ufficiali degli Stati Membri, con il consenso del loro governo;
- l) Fondare altre istituzioni ritenute utili;
- m) Prendere qualsiasi altra misura atta a favorire il raggiungimento del fine dell'Organizzazione.

Art. 19

L'Assemblea della sanità può approvare convenzioni od accordi concernenti qualsiasi questione di competenza dell'Organizzazione. Siffatte convenzioni od accordi devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dell'Assemblea della sanità, ed entrano in vigore per ogni singolo Stato, quando esso li accetta, conformemente alle proprie norme costituzionali.

Art. 20

Ogni Stato Membro s'impegna a prendere, nel termine di diciotto mesi dall'approvazione d'una convenzione o di un accordo da parte dell'Assemblea della sanità, le misure relative all'accettazione di tale convenzione od accordo. Ogni Stato Membro deve notificare al Direttore generale le misure prese e, se non accetta la convenzione o l'accordo nel termine prescritto, una dichiarazione motivata della mancata accettazione. In caso di accettazione, ogni Stato Membro si obbliga a fare un rapporto annuo al Direttore generale, conformemente al Capo XIV.

Art. 21

L'Assemblea della sanità è autorizzata ad emanare i regolamenti concernenti:

- a) Le misure sanitarie e di quarantena o qualsiasi altro provvedimento, destinati ad impedire la propagazione delle malattie da un paese all'altro;
- b) La nomenclatura delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d'igiene pubblica;
- c) La designazione uniforme dei metodi di diagnosi valevoli nel campo internazionale;
- d) Le norme relative alla conformità, alla purezza ed all'attività dei prodotti biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale;
- e) Le condizioni relative alla pubblicità e alla designazione dei prodotti biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale.

Art. 22⁴

I regolamenti emanati in esecuzione dell'articolo 21 entrano in vigore, per tutti gli Stati Membri, quando la loro approvazione da parte dell'Assemblea della sanità è stata debitamente comunicata; sono eccettuati solo queglii Stati che, nei termini prescritti nella comunicazione, dichiarano di non accettarli, oppure fanno riserve in merito.

⁴ Il termine previsto da detto art. per presentare le dichiarazioni di non accettazione o delle riserve è di sei mesi a contare dalla data di notificazione, da parte del Direttore generale, dell'approvazione del presente Regolamento addizionale da parte dell'Assemblea mondiale della Sanità (art. II del Reg. addizionale che modifica il Reg. sanitario internazionale – RU 1982 1739).

Art. 23

L'Assemblea della sanità è autorizzata a fare raccomandazioni agli Stati Membri in qualsiasi materia di competenza dell'Organizzazione.

**Capo VI
Del Consiglio esecutivo****Art. 24⁵**

Il Consiglio è composto di trentaquattro persone designate da altrettanti Stati Membri. L'Assemblea della sanità sceglie, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica, gli Stati chiamati a designare un delegato al Consiglio, restando inteso che almeno tre di questi Membri devono essere scelti fra ognuna delle organizzazioni regionali designate in applicazione dell'articolo 44. Ognuno di questi Stati invierà al Consiglio una persona tecnicamente qualificata nel settore della sanità che potrà essere accompagnata da supplenti e da consulenti.

Art. 25⁶

I Membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia tra i Membri eletti durante la prima sessione dell'Assemblea della sanità che seguirà l'entrata in vigore dell'emendamento della presente costituzione che porta il numero dei Membri del Consiglio da trentadue a trentaquattro, il mandato del Membro supplementare eletto sarà, ove occorra, proporzionalmente ridotto per agevolare l'elezione annua di almeno un Membro di ciascuna organizzazione regionale.

Art. 26

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e fissa il luogo di ogni riunione.

Art. 27

Il Consiglio sceglie il presidente tra i suoi membri ed emana il proprio regolamento interno.

Art. 28

Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:

- a) Applicare le decisioni e le direttive dell'Assemblea della sanità;
- b) Agire come organo esecutivo dell'Assemblea della sanità;
- c) Esercitare ogni altra funzione che gli è affidata dall'Assemblea della sanità;

⁵ Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 51^a Assemblea mondiale della sanità del 16 mag. 1998, in vigore dal 15 set. 2005 (RU **2006** 829).

⁶ Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 51^a Assemblea mondiale della sanità del 16 mag. 1998, in vigore dal 15 set. 2005 (RU **2006** 829).

- d) Dare parere all'Assemblea della sanità in merito alle questioni che quest'organismo può sottoporgli, ed a quelle che sono deferite all'Organizzazione da convenzioni, accordi e regolamenti;
- e) Sottoporre all'Assemblea della sanità, mediante iniziativa propria, raccomandazioni o proposte;
- f) Preparare gli ordini del giorno per le riunioni dell'Assemblea della sanità;
- g) Sottoporre all'Assemblea della sanità, per esame ed approvazione, un programma generale di lavoro che abbracci un periodo determinato;
- h) Studiare tutti i problemi di sua competenza;
- i) Prendere, nei limiti delle funzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione, qualsiasi misura di carattere urgente, in caso di eventi che esigono un'azione immediata.

In particolare, esso può autorizzare il Direttore generale a prendere le misure necessarie per combattere le epidemie e partecipare all'esecuzione dei soccorsi sanitari destinati alle vittime d'una calamità; esso può inoltre intraprendere studi o ricerche che, secondo il parere di uno Stato qualsiasi o del Direttore generale, rivestono un carattere urgente.

Art. 29

Il Consiglio esercita, in nome di tutta l'Assemblea della sanità, i poteri che gli sono delegati da questa organizzazione.

Capo VII Del Segretariato

Art. 30

Il Segretariato comprende il Direttore generale ed il personale tecnico ed amministrativo necessario all'Organizzazione.

Art. 31

Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea della sanità, su proposta del Consiglio ed alle condizioni che fissa l'Assemblea della sanità. Il Direttore generale è sottoposto all'autorità del Consiglio; egli è il più alto funzionario tecnico ed amministrativo dell'Organizzazione.

Art. 32

Il Direttore generale è di diritto Segretario dell'Assemblea della sanità, del Consiglio, di tutte le commissioni e di tutti i comitati della Organizzazione, come pure delle conferenze da essa convocate. Egli può delegare queste funzioni.

Art. 33

Il Direttore generale, od il suo rappresentante, può stabilire, mediante accordo con gli Stati Membri, una procedura che gli permetta, per l'esercizio delle sue funzioni, di mettersi direttamente in rapporto con i loro dipartimenti, specialmente con le loro amministrazioni sanitarie nazionali, governamentali o non governamentali. Egli può parimente mettersi in relazione diretta con le organizzazioni internazionali, se la loro attività è di competenza dell'Organizzazione. Egli deve tenere gli uffici al corrente di tutti i problemi che interessano le loro rispettive zone d'attività.

Art. 34⁷

Il Direttore generale deve preparare e sottoporre al Consiglio i rapporti finanziari ed il bilancio di previsione dell'Organizzazione.

Art. 35

Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale⁸ stabilito dall'Assemblea della sanità. Il criterio principale per la scelta del personale dev'essere la cura di garantire nella maggior misura possibile l'efficacia, l'integrità ed il carattere internazionale del Segretariato. Si terrà parimente conto dell'importanza di una scelta sulla più vasta base geografica possibile.

Art. 36

Le condizioni di servizio del personale dell'Organizzazione saranno, per quanto possibile, conformi a quelle delle altre organizzazioni delle Nazioni Unite.

Art. 37

Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale ed il personale non devono domandare né ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera all'Organizzazione. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che possa nuocere alla loro qualità di funzionari internazionali. Ogni Stato Membro dell'Organizzazione si impegna, a sua volta, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi.

⁷ Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 26^a Assemblea mondiale della sanità del 22 mag. 1973, in vigore dal 3 feb. 1977 (RU 1977 621 n. I).

⁸ Non pubblicato nella RU.

Capo VIII

Delle commissioni

Art. 38

Il Consiglio istituisce le commissioni che possono essere prescritte dall'Assemblea della sanità; esso può, su iniziativa propria o su proposta del Direttore generale, istituire qualsiasi altra commissione, desiderabile pel raggiungimento dei fini propri dell'Organizzazione.

Art. 39

Il Consiglio esamina, di tempo in tempo, ed almeno una volta all'anno, la necessità di mantenere le singole commissioni.

Art. 40

Il Consiglio può istituire commissioni congiunte o miste facendo capo ad altre organizzazioni, o farvi partecipare l'Organizzazione; esso può provvedere a far rappresentare l'Organizzazione nelle commissioni istituite da altri organismi.

Capo IX

Delle conferenze

Art. 41

L'Assemblea della sanità od il Consiglio possono convocare conferenze locali, generali, tecniche od altre di carattere speciale per lo studio di problemi di competenza dell'Organizzazione, provvedere alla rappresentanza a queste conferenze di organizzazioni internazionali e, con il consenso dei governi interessati, d'organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali. Le modalità della rappresentanza sono fissate dall'Assemblea sanitaria o dal Consiglio.

Art. 42

Il Consiglio provvede alla rappresentanza dell'Organizzazione nelle conferenze che, secondo il suo parere, possono interessarla.

Capo X

Della sede

Art. 43

La sede dell'Organizzazione sarà fissata dall'Assemblea della sanità, dopo aver consultato le Nazioni Unite.

Capo XI

Degli accordi regionali

Art. 44

- a) L'Assemblea della sanità determina di volta in volta le regioni geografiche, nelle quali appare desiderabile l'istituzione di un'organizzazione regionale.
- b) L'Assemblea della sanità può, con il consenso della maggioranza degli Stati Membri di ogni regione così determinata, stabilire una organizzazione regionale che soddisfi ai bisogni particolari di questa regione. In ogni regione può esistere una sola organizzazione regionale.

Art. 45

Ogni organizzazione regionale è parte costitutiva dell'Organizzazione, conformemente alla presente costituzione.

Art. 46

Ogni organizzazione regionale comprende un comitato regionale ed un ufficio regionale.

Art. 47

I comitati regionali sono composti di rappresentanti degli Stati Membri e di membri associati della regione considerata. I territori o gruppi di territori d'una regione, che non sono responsabili della direzione delle loro relazioni internazionali e non sono membri associati, hanno il diritto d'essere rappresentati a questi comitati regionali e di parteciparvi. La natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi di questi territori o gruppi di territori nei comitati regionali saranno fissati dall'Assemblea della sanità, d'accordo con lo Stato Membro, o con un'altra autorità, responsabili della direzione delle relazioni internazionali di questi territori e con gli Stati Membri della regione.

Art. 48

I comitati regionali si riuniscono ogni qual volta sia necessario, e fissano il luogo, dove è convocata ogni seduta.

Art. 49

I comitati regionali stabiliscono il loro proprio regolamento.

Art. 50

Le funzioni del comitato regionale sono le seguenti:

- a) Formulare le direttive concernenti questioni di carattere esclusivamente regionale;

- b) Controllare l'attività dell'ufficio regionale;
- c) Proporre all'ufficio regionale la riunione di conferenze tecniche, come pure ogni lavoro o ricerca accessori, concernenti i problemi sanitari suscettibili, secondo il parere del comitato regionale, di conseguire lo scopo perseguito dall'Organizzazione nella regione;
- d) Cooperare con i rispettivi comitati regionali delle Nazioni Unite e con quelli di altre istituzioni, speciali, come pure con altre organizzazioni internazionali regionali, che abbiano interessi comuni con l'Organizzazione;
- e) Dare all'Organizzazione, per mezzo del Direttore generale, il proprio parere su questioni sanitarie internazionali d'importanza più che regionale;
- f) Raccomandare la concessione di crediti regionali supplementari da parte dei governi delle rispettive regioni, se la parte del preventivo centrale dell'Organizzazione, accordata a questa regione, è insufficiente per l'esercizio delle funzioni regionali;
- g) Tutte le altre funzioni che possono essere delegate al Comitato regionale dall'Assemblea della sanità, dal Consiglio o dal Direttore generale.

Art. 51

L'ufficio regionale, sottoposto all'autorità generale del Direttore generale dell'Organizzazione, è l'organo amministrativo del comitato regionale. Esso deve, inoltre, eseguire, entro i limiti della regione, le decisioni dell'Assemblea della sanità e del Consiglio.

Art. 52

Capo dell'ufficio regionale è il Direttore regionale, nominato dal Consiglio, d'accordo con il comitato regionale.

Art. 53

Il personale dell'ufficio regionale è nominato conformemente alle norme che saranno fissate mediante un accordo tra il Direttore generale ed il Direttore regionale.

Art. 54

L'Organizzazione sanitaria panamericana, rappresentata dall'Ufficio sanitario panamericano e dalle Conferenze panamericane della sanità, e tutte le altre organizzazioni regionali intergovernamentali della sanità, esistenti prima della firma della presente Costituzione, saranno incorporate, a suo tempo, nell'Organizzazione. Quest'incorporazione sarà fatta il più presto possibile mediante azione comune, basata sul mutuo consenso delle autorità competenti, espresso dalle organizzazioni interessate.

Capo XII

Del bilancio di previsione e delle spese

Art. 55⁹

Il Direttore generale allestisce e sottopone al Consiglio il bilancio di previsione dell'Organizzazione. Il Consiglio esamina il bilancio di previsione e lo sottopone all'Assemblea della sanità, aggiungendo le raccomandazioni che ritiene opportune.

Art. 56

Riservati eventuali accordi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite, l'Assemblea della sanità esamina ed approva il bilancio di previsione ed eseguisce la ripartizione delle spese tra gli Stati Membri conformemente al piano che essa stabilirà

Art. 57

L'Assemblea della sanità o, in suo nome, il Consiglio sono autorizzati ad accettare e ad amministrare donazioni e legati fatti all'Organizzazione, purché le condizioni poste a queste donazioni o legati paiano accettabili all'Assemblea della sanità od al Consiglio e corrispondano ai fini ed alla politica dell'Organizzazione.

Art. 58

Sarà istituito un fondo speciale per l'intervento in casi d'urgenza e d'imprevisti; il Consiglio ne disporrà secondo il suo libero apprezzamento.

Capo XIII

Del voto

Art. 59

Ogni Stato Membro ha diritto ad un voto nell'Assemblea della sanità.

Art. 60

a) Le decisioni dell'Assemblea della sanità concernenti questioni importanti sono approvate alla maggioranza dei due terzi dei voti degli Stati Membri presenti e votanti.

Queste questioni concernono: l'accettazione di convenzioni o di accordi; l'approvazione d'accordi che vincolano l'Organizzazione alle Nazioni Unite, alle organizzazioni ed istituzioni internazionali, in applicazione degli articoli 69, 70 e 72; le modificazioni della presente costituzione.

⁹ Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 26^a Assemblea mondiale della sanità del 22 mag. 1973, in vigore dal 3 feb. 1977 (RU 1977 621 n. I).

b) Le decisioni concernenti altre questioni, compresa la fissazione di ulteriori categorie di questioni che devono essere decise alla maggioranza dei due terzi, sono approvate dalla maggioranza semplice degli Stati presenti e votanti.

c) La votazione, nel Consiglio e nelle commissioni dell'Organizzazione, su questioni analoghe, sarà fatta conformemente alle disposizioni dei capoversi a) e b) del presente articolo.

Capo XIV

Dei rapporti presentati dagli stati

Art. 61

Ogni Stato Membro presenta annualmente all'Organizzazione un rapporto su le misure prese ed i progressi fatti nel miglioramento della sanità della popolazione.

Art. 62

Ogni Stato Membro presenta annualmente un rapporto su le misure prese per l'esecuzione delle raccomandazioni che gli sono state fatte dall'Organizzazione e per l'osservanza delle convenzioni, degli accordi e dei regolamenti.

Art. 63

Ogni Stato Membro comunica senza indugio all'Organizzazione le leggi, i regolamenti, i rapporti ufficiali e le statistiche importanti, che concernono la sanità, pubblicati nello Stato.

Art. 64

Ogni Stato Membro fornisce rapporti statistici ed epidemiologici, secondo le modalità che saranno fissate dall'Assemblea della sanità.

Art. 65

Su domanda del Consiglio, ogni Stato Membro deve dare, per quanto possibile, qualsiasi informazione supplementare che si riferisca alla sanità.

Capo XV

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 66

L'Organizzazione gode, sul territorio d'ogni Stato Membro, della capacità giuridica necessaria per il raggiungimento del suo fine e l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 67

a) L'Organizzazione gode sul territorio d'ogni Stato Membro dei privilegi e delle immunità necessari per il raggiungimento del suo fine e l'esercizio delle sue funzioni.

b) I rappresentanti degli Stati Membri, le persone chiamate a fare parte del Consiglio ed il personale tecnico ed amministrativo dell'Organizzazione godono parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentisi all'Organizzazione.

Art. 68

Questa capacità giuridica, questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante una convenzione particolare, che sarà preparata dall'Organizzazione, d'accordo con il Segretario generale delle Nazioni Unite, e da concludersi tra gli Stati Membri.

Capo XVI**Delle relazioni con altre organizzazioni****Art. 69**

L'Organizzazione è vincolata alle Nazioni Unite come una delle istituzioni speciali previste all'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. L'accordo o gli accordi che stabiliscono le relazioni dell'Organizzazione con le Nazioni Unite devono essere approvati alla maggioranza dei voti dei due terzi dell'Assemblea della sanità.

Art. 70

L'Organizzazione deve stabilire relazioni effettive e collaborare strettamente con altre organizzazioni intergovernamentali, per quanto ciò sia desiderabile. Qualsiasi accordo ufficiale concluso con queste organizzazioni dev'essere approvato dalla maggioranza dei due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità.

Art. 71

L'Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non governamentali, e, con l'approvazione del governo interessato, con organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali.

Art. 72

Riservata l'approvazione dei due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità, l'Organizzazione può assumere le funzioni, le risorse e gli obblighi di altre organizzazioni od istituzioni internazionali, se i loro scopi e la loro attività sono di competenza dell'Organizzazione, e se questa ne è incaricata, conformemente ad una con-

venzione internazionale oppure ad un accordo, accettabili per le due parti e conclusi tra autorità competenti delle rispettive organizzazioni.

Capo XVII

Degli emendamenti

Art. 73

Il testo degli emendamenti della presente Costituzione dev'essere comunicato dal Direttore generale agli Stati Membri almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell'Assemblea della sanità.

Gli emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati Membri, quando sono approvati dai due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità e ratificati dai due terzi degli Stati Membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Capo XVIII

Dell'interpretazione

Art. 74

I testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo della presente costituzione sono considerati come egualmente autentici.

Art. 75

Qualsiasi questione o controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente costituzione, non regolata mediante trattative o dall'Assemblea della sanità, dev'essere sottoposta dalle Parti alla Corte Internazionale di Giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte¹⁰, a meno che le Parti non s'accordino circa un'altra soluzione.

Art. 76

Con l'autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o con l'autorizzazione fondata su accordi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite, l'Organizzazione può domandare il parere della Corte internazionale di giustizia su qualsiasi eventuale questione giuridica di competenza dell'Organizzazione.

Art. 77

Il Direttore generale può rappresentare davanti alla Corte l'Organizzazione in qualsiasi procedura concernente siffatte richieste di parere.

¹⁰ RS 0.193.501

Egli deve prendere le disposizioni necessarie per sottoporre la questione alla Corte; in esse sono comprese quelle necessarie all'esposizione degli argomenti a sostegno delle differenti opinioni espresse in merito.

Capo XIX

Entrata in vigore

Art. 78

Salve le disposizioni del Capo III, la presente costituzione resta aperta alla firma ed all'accettazione di tutti gli Stati.

Art. 79

- a) Gli Stati possono accettare la presente costituzione mediante:
- I. Firma, senza riserva d'approvazione;
 - II. Firma con riserva d'approvazione e consecutiva accettazione;
 - III. Accettazione pura e semplice.
- b) L'accettazione è effettiva con il deposito d'un documento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 80

La presente costituzione entrerà in vigore, quando l'avranno accettata 26 Stati Membri delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 79.

Art. 81

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Segretariato generale delle Nazioni Unite registrerà questa costituzione, quando sarà stata firmata senza riserva d'approvazione da uno Stato, oppure dopo il deposito del primo documento di accettazione.

Art. 82

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà gli Stati partecipanti alla presente costituzione della data della sua messa in vigore. Egli comunicherà loro parimente le date dell'accettazione da parte di altri Stati.

In fede di che i Rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente costituzione.

Fatto nella città di Nuova York, il ventidue luglio 1946, in un unico esemplare steso in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo; ogni testo è considerato come egualmente autentico.

I testi originali saranno depositati negli archivi delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite consegnerà copie certificate conformi ad ogni governo rappresentato alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 25 giugno 2009¹¹

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Afghanistan	19 aprile	1948	19 aprile	1948
Albania	26 maggio	1947	7 aprile	1948
Algeria	8 novembre	1962	8 novembre	1962
Andorra	15 gennaio	1997	15 gennaio	1997
Angola	15 maggio	1976	15 maggio	1976
Antigua e Barbuda	12 marzo	1984	12 marzo	1984
Arabia Saudita	26 maggio	1947	7 aprile	1948
Argentina	22 ottobre	1948	22 ottobre	1948
Armenia	4 maggio	1992	4 maggio	1992
Australia	2 febbraio	1948	7 aprile	1948
Austria	30 giugno	1947	7 aprile	1948
Azerbaijan	2 ottobre	1992	2 ottobre	1992
Bahamas	1° aprile	1974	1° aprile	1974
Bahrein	2 novembre	1971	2 novembre	1971
Bangladesh	19 maggio	1972	19 maggio	1972
Barbados	25 aprile	1967	25 aprile	1967
Belarus	7 aprile	1948	7 aprile	1948
Belgio	25 giugno	1948	25 giugno	1948
Belize	23 agosto	1990	23 agosto	1990
Benin	20 settembre	1960	20 settembre	1960
Bhutan	8 marzo	1982	8 marzo	1982
Bolivia	23 dicembre	1949	23 dicembre	1949
Bosnia e Erzegovina	10 settembre	1992	10 settembre	1992
Botswana	26 febbraio	1975	26 febbraio	1975
Brasile	2 giugno	1948	2 giugno	1948
Brunei	25 marzo	1985	25 marzo	1985
Bulgaria	9 giugno	1948	9 giugno	1948
Burkina Faso	4 ottobre	1960	4 ottobre	1960
Burundi	22 ottobre	1962	22 ottobre	1962
Cambogia	17 maggio	1950	17 maggio	1950
Camerun	6 maggio	1960	6 maggio	1960
Canada	29 agosto	1946	7 aprile	1948
Capo Verde	5 gennaio	1976	5 gennaio	1976
Ceca, Repubblica	22 gennaio	1993	22 gennaio	1993
Ciad	1° gennaio	1961	1° gennaio	1961
Cile	15 ottobre	1948	15 ottobre	1948
Cina	22 luglio	1946 F	7 aprile	1948
Cipro	16 gennaio	1961	16 gennaio	1961
Colombia	14 maggio	1959	14 maggio	1959

¹¹ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Comore	9 dicembre	1975	9 dicembre	1975
Congo (Brazzaville)	26 ottobre	1960	26 ottobre	1960
Congo (Kinshasa)	24 febbraio	1961	24 febbraio	1961
Corea (Nord)	19 maggio	1973	19 maggio	1973
Corea (Sud)	17 agosto	1949	17 agosto	1949
Costa Rica	17 marzo	1949	17 marzo	1949
Côte d'Ivoire	28 ottobre	1960	28 ottobre	1960
Croazia	11 giugno	1992	11 giugno	1992
Cuba	9 maggio	1950	9 maggio	1950
Danimarca	19 aprile	1948	19 aprile	1948
Dominica	13 agosto	1981	13 agosto	1981
Dominicana, Repubblica	21 giugno	1948	21 giugno	1948
Ecuador	1° marzo	1949	1° marzo	1949
Egitto	16 dicembre	1947	16 dicembre	1947
El Salvador	22 giugno	1948	22 giugno	1948
Emirati Arabi Uniti	30 marzo	1972	30 marzo	1972
Eritrea	24 luglio	1993	24 luglio	1993
Estonia	31 marzo	1993	31 marzo	1993
Etiopia	11 aprile	1947	7 aprile	1948
Fiji	1° gennaio	1972	1° gennaio	1972
Filippine	9 luglio	1948	9 luglio	1948
Finlandia	7 ottobre	1947	7 aprile	1948
Francia	16 giugno	1948	16 giugno	1948
Gabon	21 novembre	1960	21 novembre	1960
Gambia	26 aprile	1971	26 aprile	1971
Georgia	26 maggio	1992	26 maggio	1992
Germania	29 maggio	1951	29 maggio	1951
Ghana	8 aprile	1957	8 aprile	1957
Giamaica	21 marzo	1963	21 marzo	1963
Giappone	16 maggio	1951	16 maggio	1951
Gibuti	10 marzo	1978	10 marzo	1978
Giordania	7 aprile	1947	7 aprile	1948
Grecia	12 marzo	1948	7 aprile	1948
Grenada	4 dicembre	1974	4 dicembre	1974
Guatemala	26 agosto	1949	26 agosto	1949
Guinea	19 maggio	1959	19 maggio	1959
Guinea equatoriale	5 maggio	1980	5 maggio	1980
Guinea-Bissau	29 luglio	1974	29 luglio	1974
Guyana	27 settembre	1966	27 settembre	1966
Haiti	12 agosto	1947	7 aprile	1948
Honduras	8 aprile	1949	8 aprile	1949
India	12 gennaio	1948	7 aprile	1948
Indonesia	23 maggio	1950	23 maggio	1950
Iran	23 novembre	1946	7 aprile	1948

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Iraq	23 settembre	1947	7 aprile	1948
Irlanda	20 ottobre	1947	7 aprile	1948
Islanda	17 giugno	1948	17 giugno	1948
Isole Cook	9 maggio	1984	9 maggio	1984
Isole Marshall	5 giugno	1991	5 giugno	1991
Israele	21 giugno	1949	21 giugno	1949
Italia	11 aprile	1947	7 aprile	1948
Kazakistan	19 agosto	1992	19 agosto	1992
Kenya	27 gennaio	1964	27 gennaio	1964
Kirghizistan	29 aprile	1992	29 aprile	1992
Kiribati	26 luglio	1984	26 luglio	1984
Kuwait	9 maggio	1960	9 maggio	1960
Laos	17 maggio	1950	17 maggio	1950
Lesotho	7 luglio	1967	7 luglio	1967
Lettonia	4 dicembre	1991	4 dicembre	1991
Libano	19 gennaio	1949	19 gennaio	1949
Liberia	14 marzo	1947	7 aprile	1948
Libia	16 maggio	1952	16 maggio	1952
Lituania	25 novembre	1991	25 novembre	1991
Lussemburgo	3 giugno	1949	3 giugno	1949
Macedonia	22 aprile	1993	22 aprile	1993
Madagascar	16 gennaio	1961	16 gennaio	1961
Malawi	9 aprile	1965	9 aprile	1965
Malaysia	24 aprile	1958	24 aprile	1958
Maldivi	5 novembre	1965	5 novembre	1965
Mali	17 ottobre	1960	17 ottobre	1960
Malta	1° febbraio	1965	1° febbraio	1965
Marocco	14 maggio	1956	14 maggio	1956
Mauritania	7 marzo	1961	7 marzo	1961
Maurizio	9 dicembre	1968	9 dicembre	1968
Messico	7 aprile	1948	7 aprile	1948
Micronesia	14 agosto	1991	14 agosto	1991
Moldova	4 maggio	1992	4 maggio	1992
Monaco	8 luglio	1948	8 luglio	1948
Mongolia	18 aprile	1962	18 aprile	1962
Montenegro	29 agosto	2006	29 agosto	2006
Mozambico	11 settembre	1975	11 settembre	1975
Myanmar	1° luglio	1948	1° luglio	1948
Namibia	23 aprile	1990	23 aprile	1990
Nauru	9 maggio	1994	9 maggio	1994
Nepal	2 settembre	1953	2 settembre	1953
Nicaragua	24 aprile	1950	24 aprile	1950
Niger	5 ottobre	1960	5 ottobre	1960
Nigeria	25 novembre	1960	25 novembre	1960

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Niue	5 maggio	1994	5 maggio	1994
Norvegia	18 agosto	1947	7 aprile	1948
Nuova Zelanda	10 dicembre	1946	7 aprile	1948
Oman	28 maggio	1971	28 maggio	1971
Paesi Bassi	25 aprile	1947	7 aprile	1948
Pakistan	23 giugno	1948	23 giugno	1948
Palau	9 marzo	1995	9 marzo	1995
Panama	20 febbraio	1951	20 febbraio	1951
Papua Nuova Guinea	29 aprile	1976	29 aprile	1976
Paraguay	4 gennaio	1949	4 gennaio	1949
Perù	11 novembre	1949	11 novembre	1949
Polonia	6 maggio	1948	6 maggio	1948
Portogallo	13 febbraio	1948	7 aprile	1948
Qatar	11 maggio	1972	11 maggio	1972
Regno Unito	22 luglio	1946 F	7 aprile	1948
Rep. Centrafricana	20 settembre	1960	20 settembre	1960
Romania	8 giugno	1948	8 giugno	1948
Ruanda	7 novembre	1962	7 novembre	1962
Russia	24 marzo	1948	7 aprile	1948
Saint Kitts e Nevis	3 dicembre	1984	3 dicembre	1984
Saint Lucia	11 novembre	1980	11 novembre	1980
Saint Vincent e Grenadine	1° settembre	1983	1° settembre	1983
Salomone, Isole	4 aprile	1983	4 aprile	1983
Samoa	16 maggio	1962	16 maggio	1962
San Marino	12 maggio	1980	12 maggio	1980
São Tomé e Príncipe	23 marzo	1976	23 marzo	1976
Seicelle	11 settembre	1979	11 settembre	1979
Senegal	31 ottobre	1960	31 ottobre	1960
Serbia	28 novembre	2000	28 novembre	2000
Sierra Leone	20 ottobre	1961	20 ottobre	1961
Singapore	25 febbraio	1966	25 febbraio	1966
Siria	18 dicembre	1946	7 aprile	1948
Slovacchia	4 febbraio	1993	4 febbraio	1993
Slovenia	7 maggio	1992	7 maggio	1992
Somalia	26 gennaio	1961	26 gennaio	1961
Spagna	28 maggio	1951	28 maggio	1951
Sri Lanka	7 luglio	1948	7 luglio	1948
Stati Uniti	21 giugno	1948	21 giugno	1948
Sudafrica	7 agosto	1947	7 aprile	1948
Sudan	14 maggio	1956	14 maggio	1956
Suriname	25 marzo	1976	25 marzo	1976
Svezia	28 agosto	1947	7 aprile	1948
Svizzera	26 marzo	1947	7 aprile	1948
Swaziland	16 aprile	1973	16 aprile	1973

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Tagikistan	4 maggio	1992	4 maggio	1992
Tanzania	26 aprile	1964	26 aprile	1964
Thailandia	26 settembre	1947	7 aprile	1948
Timor-Leste	27 settembre	2002	27 settembre	2002
Togo	13 maggio	1960	13 maggio	1960
Tonga	14 agosto	1975	14 agosto	1975
Trinidad e Tobago	3 gennaio	1963	3 gennaio	1963
Tunisia	14 maggio	1956	14 maggio	1956
Turchia	2 gennaio	1948	7 aprile	1948
Turkmenistan	2 luglio	1992	2 luglio	1992
Tuvalu	7 maggio	1993	7 maggio	1993
Ucraina	3 aprile	1948	7 aprile	1948
Uganda	7 marzo	1963	7 marzo	1963
Ungheria	17 giugno	1948	17 giugno	1948
Uruguay	22 aprile	1949	22 aprile	1949
Uzbekistan	22 maggio	1992	22 maggio	1992
Vanuatu	7 marzo	1983	7 marzo	1983
Venezuela	7 luglio	1948	7 luglio	1948
Vietnam	22 ottobre	1975	22 ottobre	1975
Yemen	20 novembre	1953 F	20 novembre	1953
Zambia	2 febbraio	1965 F	2 febbraio	1965
Zimbabwe	16 maggio	1980	16 maggio	1980